



REGIONE BASILICATA

Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3 "*Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del



REGIONE BASILICATA

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 6/2020 (Attuazione delle misure di contenimento) ove si stabilisce che *"1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale"* e al comma 2 dispone che *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale."*

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del DPCM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*.

CONSIDERATA, in particolare, la misura igienico-sanitaria di cui all'allegato 1 lettera d) del precitato DPCM 8 marzo 2020 che stabilisce, in conformità a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il *"mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro"* quale condizione minima ed inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;



REGIONE BASILICATA

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19, nonché di sospendere temporaneamente l'esercizio di alcune attività, a tutela della salute dell'utenza, degli stessi esercenti e della collettività;

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19 di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

RICHIAMATO il proprio Decreto 06 marzo 2020, n.43 *"Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ove si dispone che *"Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."*

ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione, è disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile, in aggiunta alle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 estese all'intero territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, la sospensione delle sottoelencate attività:

- servizi di saloni di barbiere e parrucchiere;
- servizi di istituti di bellezza;
- attività manicure e pedicure;
- attività di tatuaggio e "pier-cing".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 si estendono a tutte quelle attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi la preparazione dei pasti da portar via, cd. "take-away"). Per queste attività è comunque consentito, nel rispetto delle vigenti normative, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

3. Sono sospesi, altresì, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati e dei banchi per la esclusiva vendita di prodotti alimentari e, più in generale, ai posteggi destinati e



REGIONE BASILICATA

utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, come disposto dall'articolo 2, comma 1, g) del DPCM dell'8 marzo 2020.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi da 1 a 3 comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

5. E' fatto obbligo, ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato di mettere a disposizione della Regione Basilicata i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati e che abbiano fatto ingresso in Basilicata a decorrere dal 23 febbraio 2020 sulle linee di collegamento con destinazione del territorio regionale, provenienti dai territori di cui all'articolo 1, comma 1, del DPCM 8 marzo 2020, secondo le modalità da concordare con il Dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata..

6. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente comma 5, sono trattati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all'arrivo nel territorio regionale; in particolare per i soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario come disposto con l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza regionale n. 3 dell'8 marzo 2020.

7. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte dalla presente ordinanza.

8. Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze del 27 febbraio 2020, n. 2 e dell'8 marzo 2020, n. 3. La presenta ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

Art. 2

1. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, ai Prefetti e ai Sindaci della Regione.

2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 11 MARZO 2020


BARDI